

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Daniele Moro, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. omissis promossa da:

CURATELA EREDITÀ GIACENTE FIDEIUSSORE

- parte attrice -

nei confronti di:

BANCA

- parte convenuta -

CONCLUSIONI

Per parte attrice: *“voglia l’Ill.mo Tribunale Adito ritenuto che FIDEIUSSORE non poteva essere considerato “interlocutore professionale” dichiarare la nullità del contratto per vizio della volontà non essendo stato posto nelle condizioni di valutare e capire ciò che andava a sottoscrivere; dichiarare in ogni caso la nullità della fideiussione in data 7.9.2007 per violazione di disposizioni imperative di legge (dall’art. 2, co. 2, lett. a, “legge “antitrust” n. 287 del 1990), conformante all’insegnamento della S.C. 29810/17 citata o in subordine per violazione degli art. 1341-1342 cod. civ. per non aver consentito al cliente debole di poter soffermare la sua attenzione in un contesto di clausole vessatorie contenute su moduli predisposti dalla Banca su modelli preconfezionati. Accertare l’inadempimento al contratto di mutuo fondiario e in generale ai rapporti dare-avere fra la Banca, FIDEIUSSORE e DEBITORE con riserva di quantificare il danno in separata sede.*

Rigettare in ogni miglior modo e forma le domande formulate dalla convenuta BANCA sia in via preliminare e/o pregiudiziale che nel merito tanto in via principale che subordinata. Revocare, dichiarare la nullità/annullare, dichiarare l’inefficacia del D.I. n. omissis del Tribunale di Cremona col quale si intimava alla Curatela dell’Eredità Giacente di FIDEIUSSORE il pagamento della somma di €1.666.697,81 in accoglimento anche singolarmente, di una domande tre domande di cui sopra, così come articolate nell’atto introduttivo; in ogni caso, in subordine, e nella denegata ipotesi delle tre domande svolte in via degradata di cui sopra, ritenere che la domanda avversa è risultata sfornita di prova sul suo ammontare, anzi risulta per tabulas che l’importo vantato dall’Istituto di Credito è di gran lunga inferiore a quanto esposto in atti. Rigettare ogni altra domanda ex adverso sviluppata, non contenuta nell’originario provvedimento monitorio. In via Istruttoria si insiste per “la rimessione in termini” per le motivazioni esposte nell’istanza ex art.153 c.p.c. depositata in data 24/7/19 e delle istanze istruttorie di cui alla memoria 183/6 n.2 depositata per conto della Curatela in data 10/7/19; si insiste per l’ammissione dei documenti e delle istanze istruttorie formulate a prova contraria nella memoria ex art. 183/6 n.3 depositata in data 30/7/19. Si chiede inoltre che venga disposta istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. già formulata in citazione (anche alla luce dei documenti versati in atti) dell’intero rapporto C/c, mutuo estratti conto concernenti DEBITORE e dei rapporti personali, mutui, estratti conti C/c intestati a FIDEIUSSORE; si reitera in questa sede l’istanza di CTU volta a determinare il saldo sul C/c del FIDEIUSSORE dei finanziamenti e delle operazioni agganciate al suo conto e di quelle transitate dal conto personale del FIDEIUSSORE a quello del DEBITORE In ogni caso col favore delle spese di lite”.

Sentenza, Tribunale di Cremona, Giudice Daniele Moro n. 421 del 08 ottobre 2020

Per parte convenuta: *“voglia il Tribunale Ill.mo, in composizione monocratica, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così giudicare: in via preliminare e/o pregiudiziale: I) dichiarare la nullità insanabile ex art. 164, comma IV cod. proc. civ./167, comma II cod. proc. civ. dell’atto di citazione in opposizione relativamente alla domanda indicata in narrativa per i motivi ivi esposti. E/o II) dichiarare la carenza di legittimazione attiva e/o la carenza del diritto della Curatela dell’Eredità Giacente di FIDEIUSSORE, in persona del curatore pro tempore omissis, relativamente alla domanda indicata in narrativa per i motivi ivi esposti. Nel merito: in via principale: I) respingere -con la miglior formula- l’opposizione proposta dalla Curatela dell’Eredità Giacente di FIDEIUSSORE in persona del curatore pro tempore omissis, avverso il decreto ingiuntivo n. omissis emesso dall’intestato Tribunale in data 7 ottobre 2018 e depositato in data 8 ottobre 2018, in quanto inammissibile e/o destituita di ogni fondamento -per i motivi tutti esposti in atti, che si hanno qui per richiamati- e quindi confermare il decreto ingiuntivo opposto, e, per l’effetto condannare la Curatela dell’Eredità Giacente di FIDEIUSSORE, in persona del curatore pro tempore omissis, a pagare a BANCA, come in atti rappresentata, la somma di euro 1.666.607,81, oltre interessi come dovuti dalle rispettive scadenze al saldo effettivo, oppure la diversa somma -maggiore o minore- che verrà accertata nel corso del giudizio, per i titoli di cui al ricorso per decreto ingiuntivo.*

Il tutto oltre alle spese liquidate nel decreto stesso e afferenti il procedimento monitorio; II) respingere -con la miglior formula-qualsivoglia contestazione, eccezione e domanda mossa/sollevata/formulata da parte opponente, per i motivi esposti in narrativa e da intendersi qui per ritrascritti. In via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto: accertato e dichiarato che BANCA, come in atti rappresentata, vanta nei confronti del fideiussore de cuius FIDEIUSSORE, un credito complessivo di euro 1.666.607,81, oltre interessi come dovuti dalle rispettive scadenze al saldo effettivo, oppure della diversa somma - maggiore o minore- che verrà accertata nel corso del giudizio, in forza di mutuo fondiario del 7 settembre 2007 stipulato dalla Banca con DEBITORE S.r.l. società unipersonale, di finanziamento chirografario del 23 agosto 2011 stipulato dalla Banca con DEBITORE S.r.l. società unipersonale, e delle fideiussioni prestate dal de cuius FIDEIUSSORE, il tutto come meglio dettagliato in atti, condannare, la Curatela dell’Eredità Giacente FIDEIUSSORE, in persona del curatore pro tempore omissis, a pagare (in solido con DEBITORE S.r.l. Società unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore) a BANCA come in atto rappresentata, la somma di euro 1.666.607,81, oltre interessi come dovuti dalle rispettive scadenze al saldo effettivo, oppure la diversa somma - maggiore o minore- che verrà accertata nel corso del giudizio. In ogni caso con vittoria di spese, compenso professionale, IVA e CPA di legge, oltre al rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%; anche del procedimento monitorio”.

Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione

Curatela dell’Eredità Giacente del sig. FIDEIUSSORE proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. omissis emesso dal Tribunale di Cremona in favore di BANCA, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 1.666.607,81, oltre ad interessi e spese legali come quantificate nel predetto decreto ingiuntivo, in forza dell’obbligazione fideiussoria assunta dal defunto sig. FIDEIUSSORE in relazione ai debiti contratti da DEBITORE s.r.l. nei confronti dell’opposta.

L’attrice rappresentava:

- che non vi è prova dell’ammontare corrisposto da BANCA in adempimento del contratto di mutuo del 7.9.2007 e che, in ogni caso, è indimostrato che i “versamenti si riferivano (tutti) al mutuo fondiario”;
- che il contratto di fideiussione è “nullo” poiché “il consenso dello FIDEIUSSORE era sen altro viziato e non poteva coprire previsioni contrattuali sulle quali non ha potuto avere il benché minimo grado di consapevolezza”. Contestava il fatto “che il sig. FIDEIUSSORE potesse essere considerato “interlocutore professionale”, cioè al fine di poter escludere la

Sentenza, Tribunale di Cremona, Giudice Daniele Moro n. 421 del 08 ottobre 2020

possibilità, prima della conclusione del contratto, di ottenerne copia, di effettuare le opportune riflessioni e chiedere eventuali consulenze”;

- che “la fideiussione sottoscritta dal sig. FIDEIUSSORE è nulla in quanto contiene la riproduzione delle clausole – Modello ABI”. Richiamava l’orientamento giurisprudenziale espresso dalla Corte Suprema di Cassazione nella sentenza n. 29810/2017, evidenziando che, nel contratto di fideiussione, “tutte e quattro le clausole censurate dalla cassazione, si rinvenivano pedissequamente riportate, sia nel “documento di sintesi” nel frontespizio agli art. 2-6-7-8 sia a pag. 2 nel contesto del contratto”;

- l’illegittimità della sottoscrizione delle clausole vessatorie del contratto di fideiussione (“le firme apposte, in calce, e la doppia (anzi tripla sottoscrizione), possono indurre in errore e il richiamo di tutte le clausole “richiamate in blocco” esclude a priori che su ogni singola clausola si sia potuta soffermare l’attenzione al fine di esprimere un valido consenso che possa essere ritenuto vincolante per chi ha prestato la dichiarazione di fideiussione. La doppia sottoscrizione, subisce la censura di nullità risolvendosi in una specie di “clausola generale e di stile” che come tale non ha l’idoneità a richiamare l’attenzione del firmatario su una specifica previsione “in suo sfavore”, “limitativa” (vessatoria) e come tale di vincolarlo ai sensi dell’art.1341 - 1342 c. civ. di cui si intendeva escludere l’applicabilità”).

Alla stregua delle suddette considerazioni, Curatela dell’Eredità Giacente del sig. FIDEIUSSORE chiedeva che venisse dichiarata la nullità del negozio fideiussorio e che fosse accertato “l’inadempimento al contratto di mutuo fondiario e in generale ai rapporti dare-avere fra la Banca, lo FIDEIUSSORE e DEBITORE srl”

Si costituiva BANCA la quale, argomentato circa la fondatezza delle proprie pretese e l’infondatezza di quelle altrui, chiedeva l’accoglimento delle domande sopra riportate. L’opposizione è infondata per le ragioni di cui in seguito.

Preliminarmente si evidenzia che i fatti oggetto del presente giudizio sono esclusivamente quelli allegati dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, non potendo il giudice valutare circostanze rappresentate per la prima volta dall’attore o dal convenuto nelle memorie nn. 2 e 3 di cui all’art. 183 c. 6 c.p.c. in quanto, da un lato, tale disposizione normativa definisce specificamente il contenuto dei suddetti atti processuali, non prevedendo la possibilità di nuove allegazioni, e, dall’altro, nella circostanza in cui si ammettesse l’allegazione di fatti nuovi, vi sarebbe una palese lesione del diritto di difesa poiché le altre parti si troverebbero nell’impossibilità di contraddire sul punto e di avanzare le opportune istanze probatorie.

Tanto premesso ritiene questo giudice che:

a) debba essere rigettata l’eccezione sollevata da parte convenuta relativa all’invalidità della procura alle liti rilasciata all’avv. omissis, in quanto detta procura è stata correttamente conferita dal curatore dell’eredità giacente del sig. FIDEIUSSORE Moreno, sig.ra omissis, e, in assenza di altre parti processuali e di allegazioni circa la pendenza o la definizione di procedimenti connessi al presente, non è possibile ravvisare alcun conflitto di interessi in capo al procuratore di parte attrice;

b) debba essere rigettata l’eccezione sollevata dall’opposta diretta ad ottenere la dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Cremona “a decidere sull’eccezione di nullità della fideiussione ex adverso sollevata, essendo competente funzionalmente e per materia ex art. 33, comma II l. 287/1990 e art. 3, comma I l. c) dcr. lgs. 168/2003 e territorio (cfr. art. 1 dcr. lgs.168/2003) la Sezione Specializzata in materia d’Impresa del Tribunale di Brescia”. Sul punto si sottolinea che l’art. 33 L. 287/1990 deve essere interpretato nel senso di ritenere sussistente la competenza del Tribunale indicato nella predetta disposizione normativa solamente nell’ipotesi in cui l’azione di nullità sia proposta in via principale. Nel caso di specie l’opponente introduce nel giudizio il tema della nullità dell’intesa di cui all’art. 2 L. 287/1990 come eccezione riconvenzionale, diretta a sostenere la tesi della nullità derivata del

Sentenza, Tribunale di Cremona, Giudice Daniele Moro n. 421 del 08 ottobre 2020

negozio fideiussorio. La trattazione delle questioni sollevate spetta, pertanto, al Tribunale che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto;

c) debba essere rigettata la richiesta dell'opponente diretta ad ottenere l'accertamento "dell'inadempimento al contratto di mutuo fondiario e in generale ai rapporti dare-avere fra la Banca, lo FIDEIUSSORE e DEBITORE SRL", poiché l'attrice non ha effettuato alcuna specifica allegazione sul punto. Nell'impossibilità di comprendere i fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa, si ritiene che la richiesta attorea costituisca una generica eccezione d'inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. e non una domanda riconvenzionale. Tale qualificazione comporta il rigetto dell'eccezione di nullità della citazione sollevata dall'opposta. Infatti, costituisce orientamento pacifico in giurisprudenza quello secondo cui *"nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni"* (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, sent. n. 6421 del 22/4/2003). Alla luce di tali considerazioni, l'eventuale generica allegazione da parte dell'opponente degli elementi di fatto e di diritto posti a giustificazione della pretesa avanzata non può determinare, neppure astrattamente, la nullità della citazione, in quanto il convenuto sostanziale non svolge domande, salvo quelle riconvenzionali, nei confronti dell'attore sostanziale ma solleva esclusivamente eccezioni. Ciò impone di valutare le rappresentazioni dell'opponente non in riferimento a possibili vizi dell'*edictio actionis* ma solo in funzione della fondatezza o meno dei fatti estintivi, impeditivi e modificativi dell'altrui pretesa;

d) non debba essere esaminata l'eccezione sollevata dalla convenuta relativa all'asserita "carenza di legittimazione attiva e/o la carenza del diritto della Curatela dell'Eredità Giacente di FIDEIUSSORE", in quanto le considerazioni effettuate nel predetto punto c) soddisfano integralmente l'interesse dell'opposta, sicché il giudice, in virtù dei principi generali di economia e logica processuale, non deve provvedere sulle altre questioni formulate, poiché inidonee a procurare alle parti una qualsivoglia aggiuntiva concreta utilità (cd. assorbimento improprio);

e) non possa essere accolta la doglianza di parte attrice relativa alla mancanza di prova circa l'importo mutuato dall'opposta in esecuzione del negozio del 7.9.2007. In merito si evidenzia che, oltre ad un'evidente genericità della contestazione, BANCA ha prodotto in giudizio plurimi documenti idonei a dimostrare l'effettiva corresponsione della somma di euro 2.211.000,00 alla società DEBITORE SRL (cfr. per esempio doc. n. 6 comparsa di costituzione e risposta, dal quale emerge che, alla data del 28.7.2009, DEBITORE s.r.l. aveva riconosciuto la ricezione dell'importo di euro 1.620.800,00 e docc. nn. 12, 13, 14 e 15 ricorso monitorio, dai quali emerge che, in data successiva al 29.7.2009, DEBITORE s.r.l. ha riconosciuto la ricezione dell'ulteriore importo di euro 590.200,00). A fronte della prova dell'erogazione della somma mutuata, spettava all'opponente dimostrare l'intervenuta restituzione della massa monetaria e dei relativi interessi. Nel caso di specie, Curatela dell'Eredità Giacente del sig. FIDEIUSSORE non ha allegato l'esistenza di alcun pagamento, precludendosi ogni possibilità di assolvere il proprio onere probatorio. Per mera completezza espositiva si evidenzia, inoltre, che l'importo preteso da BANCA in ragione del contratto di mutuo del 23/8/2011 (cfr. doc. n. 16 ricorso monitorio) non solo trova conferma nella documentazione prodotta in atti dall'opposta ma costituisce fatto non contestato, come tale non necessitante di prova perché le parti ne hanno disposto, vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza (cfr. Cass., Civ., Sez. 3, sentenza n. 5356 del 05/03/2009).

Sentenza, Tribunale di Cremona, Giudice Daniele Moro n. 421 del 08 ottobre 2020

Ciò detto, è necessario esaminare le tre doglianze formulate da parte opponente nei paragrafi denominati “1) sulla qualità di “professionisti/imprese” del sig. FIDEIUSSORE”, “2) sull’invalidità della fideiussione per violazione della concorrenza nel mercato bancario e conformità al modello ABI” e “3) sull’invalidità della fideiussione per violazione del disposto degli 1341 e 1342 c. civ.”.

Secondo la tesi attorea di cui alla doglianza n. 1, il contratto dovrebbe essere dichiarato nullo poiché il consenso del sig. FIDEIUSSORE “*era senz’altro viziato e non poteva coprire previsioni contrattuali (come si vedrà in gran parte nulle) sulle quali non ha potuto avere il benché minimo grado di consapevolezza*”. Specificava che il predetto, non potendo essere considerato “*interlocutore professionale*”, non avrebbe potuto rinunciare al diritto all’ottenimento di copia del contratto in data antecedente rispetto a quella della sottoscrizione dell’accordo e che il direttore dell’Istituto bancario “*una volta ottenuta la fiducia del cliente aveva approfittato di tale posizione, facendogli dichiarare che non intendeva avvalersi del diritto suddetto*”.

Premesso che, ai sensi dell’art. 1427 c.c., il vizio del consenso può essere, tutt’al più, causa di annullamento del contratto e non di nullità dello stesso, si evidenzia che la doglianza deve essere rigettata per manifesta genericità, in quanto non è dato comprendere se parte attrice lamenti la sussistenza di un errore essenziale e riconoscibile, una condotta dolosa della convenuta ovvero la violazione delle disposizioni di legge in tema di informativa precontrattuale. Infatti l’opponente non indica i precetti normativi rilevanti ed intreccia elementi fattuali integranti fattispecie differenti e distinte; l’allegazione è, pertanto, incompleta ed inadatta a raggiungere lo scopo prefissato. Si aggiunga inoltre che, nel caso di specie, non è comunque applicabile la disciplina legislativa consumeristica, poiché il sig. FIDEIUSSORE, all’epoca dei fatti, era anche l’amministratore unico e legale rappresentante della società DEBITORE SRL, sicché è evidente la sussistenza del collegamento tra la garanzia prestata e lo svolgimento dell’attività professionale. In ultimo, è opportuno ricordare che la parte interessata alla stipulazione di un contratto bancario, sebbene abbia il diritto all’ottenimento di una copia del testo contrattuale in data antecedente alla stipulazione del negozio, non è certamente obbligata ad esercitare tale diritto.

Nel paragrafo di cui alla doglianza n. 2), parte attrice lamenta l’invalidità del negozio fideiussorio, stante l’inserimento nel testo contrattuale di alcune clausole di contenuto conforme a quelle predisposte dall’ABI, che costituiscono manifestazione di un illegittimo accordo anticoncorrenziale.

La doglianza deve essere disattesa in base a tre distinte ed autonome motivazioni.

In primo luogo l’opponente, su cui grava l’onere di provare l’esistenza dell’intesa anticoncorrenziale e dell’applicazione uniforme delle clausole oggetto dell’intesa, non ha formulato alcuna istanza istruttoria sul punto e non ha prodotto in giudizio il citato schema ABI né l’accertamento effettuato dalla Banca d’Italia, il cui contenuto, stante la natura amministrativa del provvedimento, non può essere conosciuto dal giudice sulla base del principio iura novit curia. È, pertanto, indimostrata la sussistenza dell’intesa anticoncorrenziale e l’identità tra le clausole di cui al negozio fideiussorio contestato e quelle di cui al modello ABI. La sentenza richiamata da parte attrice nell’atto introduttivo del giudizio è irrilevante ai fini della prova, in quanto è stata pronunciata tra parti differenti rispetto a quelle della presente controversia e costituisce esclusivamente un precedente a valenza nomofilattica.

In secondo luogo, la prova dell’intesa anticoncorrenziale e dell’applicazione uniforme delle clausole oggetto dell’intesa non determina la invalidità “ex se” del negozio fideiussorio, ma costituisce uno dei presupposti per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla perdita di chance di stipulare un contratto a condizioni più favorevoli.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Infatti, si evidenzia che i singoli negozi di fideiussione non possono essere considerati accordi anticoncorrenziali ai sensi dell'art. 2 L. 287/1990, in quanto si pongono a valle dell'intesa anticoncorrenziale, costituita unicamente dalla delibera ABI di approvazione dello schema contrattuale, e sono diretti a perseguire e a realizzare scopi differenti rispetto a quelli di impedire o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante.

Le pattuizioni contrattuali di contenuto conforme a quelle predisposte dall'ABI non sono quindi direttamente in contrasto con la norma imperativa prevista dall'art. 2 L. 287/1990. Orbene, l'ipotesi dell'inefficacia del singolo contratto derivante dalla nullità dell'intesa anticoncorrenziale, sebbene non sia specificamente prevista da alcuna disposizione normativa, sussiste nel caso in cui sia dimostrato che l'inserimento delle clausole anticoncorrenziali nel singolo contratto fideiussorio costituisca l'adempimento dell'obbligazione originata dall'intesa stessa. Se fosse raggiunta tale prova la stipulazione del singolo contratto fideiussorio avrebbe una causa solutoria di una obbligazione nulla e, quindi, sarebbe a sua volta nulla per mancanza di causa.

Tale prova non è stata fornita e difficilmente può essere fornita posto che i predetti negozi non sembrano realizzare una fattispecie di negozio complesso, caratterizzato da un'unica causa, ovvero una fattispecie di collegamento negoziale pluricausale, nella quale l'intesa anticoncorrenziale e il singolo contratto siano diretti alla realizzazione di un'operazione unitaria animata dalla comune volontà di tutti i partecipanti.

Invero, i contratti stipulati tra gli istituti bancari ed i clienti originano dall'autonomia privata dei contraenti, sono espressione della libertà individuale di regolare liberamente i propri interessi nel rispetto dei limiti previsti dall'ordinamento giuridico, hanno una propria "causa concreta", che si esaurisce nella realizzazione del fine tipico dell'atto concluso, ed i clienti sono privi della rappresentazione e della volontà di partecipare al progetto anticoncorrenziale. In terzo luogo, anche nell'ipotesi in cui si dovessero ritenere nulle le clausole allegate dall'opponente, l'inefficacia delle singole pattuizioni, in applicazione del principio generale di conservazione del contratto, non determina la nullità dell'intero negozio fideiussorio.

Invero, nella presente fattispecie, poiché lo scopo perseguito dalle parti negoziali era quello di incrementare la tutela dell'Istituto bancario in rapporto al rischio d'insolvenza della società DEBITORE SRL, è ragionevole ritenere che gli interessati, nella circostanza in cui avessero conosciuto la nullità delle clausole, avrebbero stipulato il contratto senza le pattuizioni inefficaci. Sul punto si sottolinea che l'opponente neppure asserisce che le parti negoziali non avrebbero concluso l'accordo nell'ipotesi in cui fossero stati consapevoli della nullità delle clausole né rappresenta che le clausole nulle abbiano ad oggetto elementi essenziali del contratto ovvero che abbiano un rapporto di interdipendenza con altre pattuizioni tale per cui non sia possibile considerare le une senza le altre.

Nel paragrafo di cui alla doglianza n. 3), parte attrice lamenta l'invalidità del negozio fideiussorio stante la sottoscrizione "in blocco" delle clausole vessatorie da parte del sig. FIDEIUSSORE. A suo dire tale circostanza "porta ad escludere che il contraente debole abbia potuto soffermare la sua attenzione ed esprimere una valida volontà idonea ad impegnarlo". Orbene, premesso che, per le ragioni già espresse, la disciplina legislativa consumeristica non può trovare applicazione, si sottolinea che l'illegittima approvazione per iscritto delle clausole di cui all'art. 1341 c.c. non determina la nullità dell'intero contratto ma esclusivamente l'inefficacia delle singole pattuizioni. Rilevato che l'opponente domanda esclusivamente che sia dichiarata la nullità del negozio fideiussorio e nulla deduce in merito alle conseguenze derivanti dalla ipotetica inefficacia delle singole clausole, clausole che non sono neppure specificamente individuate in citazione, la pretesa attore come formulata deve essere rigettata. A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, la sottoscrizione compiuta dal sig. FIDEIUSSORE è conforme alle prescrizioni della disposizione normativa sopraccitata, come interpretata dalla giurisprudenza a cui si aderisce (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 – 3, ord. n. 17939 del

Sentenza, Tribunale di Cremona, Giudice Daniele Moro n. 421 del 08 ottobre 2020

9/7/2018 secondo cui “nel caso di condizioni generali di contratto, l’obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell’art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest’ultima ipotesi, non sia accompagnato da un’indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto”).

Dall’esame del negozio fideiussorio emerge che il sig. FIDEIUSSORE abbia approvato specificamente solamente alcune clausole (non tutte), le quali sono identificate attraverso un richiamo numerico e una sintetica indicazione del contenuto. Tenuto conto dell’orientamento giurisprudenziale citato, l’oggettiva conoscibilità di quanto sottoscritto permette di affermare che l’interessato abbia avuto la possibilità di valutare attentamente le condizioni contrattuali a lui potenzialmente più svantaggiose, sicché non sussiste alcuna violazione dell’art. 1341 c.c. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 37/18, tenuto conto del valore della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone:

- rigetta l’opposizione e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna Curatela dell’Eredità Giacente del sig. FIDEIUSSORE alla rifusione delle spese di lite in favore di BANCA che si liquidano in euro 22.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.

Cremona, 08/10/2020

Il giudice

Daniele Moro

**Il presente provvedimento è stato modificato nell’aspetto grafico, con l’eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*